



COMUNE DI POGGIO A CAIANO

Via Cancellieri n. 4- 59016 Poggio a Caiano (PO)
☎ 055-8701238 - Fax 055-8779807

Bando di concorso per assegnazione di contributi ad integrazione del pagamento dei canoni di locazione anno 2019

Indetto ai sensi: dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431, della Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 265/2009, Deliberazione di Giunta n. 28 del 9.04.2011, Decreto n. 1379 del 1.04.2015 del Dirigente della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana, L.R. 41 del 31.03.2015, Deliberazione Giunta Regionale Toscana n. 228 del 6.03.18 e della Determinazione n. del del Responsabile dei Servizi Generali e di Comunicazione di Poggio a Caiano.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI E DI COMUNICAZIONE

RENDE NOTO CHE

a partire dal **13 MAGGIO 2019** e fino al **27 MAGGIO 2019**, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2019.

ART.1 - REQUISITI E CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE

1. Al momento della presentazione della domanda, il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere residente nel Comune di Poggio a Caiano e nell'immobile per il quale richiede il contributo;
- b) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal Comune in cui si è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali fornita dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
- c) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a €. 25.000,00=. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente; per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero);

Le disposizioni di cui alle precedenti lettere b) e c) valgono per tutti i componenti della famiglia anagrafica e non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario ;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

d) valore del patrimonio mobiliare non superiore a €. 25.000,00=. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

e) non superamento del limite di €. 40.000,00= di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere c) e d);

f) essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente. Il contratto deve essere regolarmente registrato, ed in regola con le registrazioni annuali, o depositato per la registrazione, ed avere ad oggetto la locazione di un alloggio adibito ad abitazione principale e corrispondente alla propria residenza anagrafica. Con riferimento a tale contratto dovranno essere indicati tutti gli elementi idonei ad identificare l'alloggio e la tipologia contrattuale, nonché i mq dell'alloggio. In alternativa alla registrazione il proprietario dell'immobile può aver optato per il regime della cedolare secca.

g) essere in possesso di attestazione ISE in corso di validità. La Dichiarazione Sostitutiva Unica deve essere sottoscritta entro la data di scadenza del bando. Nel caso in cui alla scadenza del bando la DSU non risulti sottoscritta, la domanda verrà esclusa e non potrà essere sanabile neppure in sede di ricorso.

Sulla base dei valori ISE e ISEE, attestati dalla certificazione, e dell'incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, si determina la collocazione nelle seguenti fasce:

Fascia A:

Valore ISE uguale o inferiore a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2019, corrispondenti a €. 13.338,26= (tredicimilatrecentotrentotto/26), rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, risulti non inferiore al 14%;

oppure

Fascia B:

- Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2019 (€. 13.338,26=) e l'importo di €. 28.684,36= (venttomilaseicentottantaquattro/36), rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, risulti non inferiore al 24%;

- Valore ISEE non superiore a €. 16.500,00= (sedecimilacinquecento/00).

h) non aver ottenuto altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale.

2. L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle graduatorie del contributo ad integrazione del pagamento del canone di locazione. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

3. La domanda di partecipazione al presente bando può essere presentata da un qualunque soggetto appartenente al nucleo familiare dell'intestatario del contratto di locazione. Il Comune si riserva la facoltà, in caso di compartecipazione con risorse proprie al contributo affitto, di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente, in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale.

ART. 2 - NUCLEO FAMILIARE

1. Il nucleo familiare da prendere a riferimento è quello determinato in base al D.P.C.M. 159/2013 e alle relative disposizioni attuative.

2. L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo, è possibile solo in

presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore, o in presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune.

ART. 3 - CANONE DI LOCAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, o depositato per la registrazione, e in regola con le registrazioni annuali, al netto degli oneri accessori, salvo successivi ed eventuali adeguamenti intervenuti. In alternativa alle registrazioni annuali del contratto il proprietario deve aver aderito alla disciplina della cedolare secca. In tal caso dovrà essere prodotta copia della relativa dichiarazione, se la stessa non risulta già inserita tra le clausole contrattuali.
2. Sono ammissibili a contribuzione le indennità a titolo di occupazione, di importo pari al canone di locazione, corrisposti dal conduttore dopo la scadenza del contratto di locazione dell'immobile per il quale è in corso la procedura di rilascio.
3. In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari, il calcolo del contributo teorico spettante viene automaticamente effettuato tenendo conto del numero dei nuclei residenti nell'alloggio.

Art. 4 - TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E VALIDITA'

1. Le domande di ammissione al bando dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune di Poggio a Caiano, perentoriamente **entro il 27 Maggio 2019**. A tal fine farà fede il timbro apposto dall'ufficio protocollo, qualunque siano il mezzo e le modalità di spedizione utilizzati. Dovranno essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune e sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate al Comune unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore (art. 38 DPR n. 445/2000). Il Comune procede all'istruttoria delle domande, verificandone la completezza, la regolarità e la rispondenza al contenuto del presente bando di concorso.
2. Saranno formulate due graduatorie: una provvisoria e successivamente quella definitiva. Ogni graduatoria sarà articolata in due fasce: **Fascia A** e **Fascia B**. I concorrenti ammessi saranno inseriti nella fascia di appartenenza, secondo l'ordine decrescente della percentuale d'incidenza derivante dal rapporto canone/ISE.
3. La graduatoria provvisoria, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano eventualmente conseguito lo stesso punteggio, sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune **dal 10 Giugno 2019 al 15 Giugno 2019**. Contro la graduatoria provvisoria è possibile proporre ricorso, tramite domanda indirizzata al Responsabile del Settore Servizi Generali e di Comunicazione del Comune di Poggio a Caiano, entro lo stesso termine di pubblicazione. Successivamente alla graduatoria provvisoria verrà approvata la graduatoria definitiva che verrà pubblicata sempre sul sito internet a decorrere **dal 1 Luglio 2019**.
4. La graduatoria definitiva è valida fino al 31/12/2019.
5. Della collocazione o esclusione dalle graduatorie provvisorie e definitive non vengono inviate comunicazioni personali all'indirizzo dei richiedenti. Pertanto, per verificare gli esiti della propria istanza, gli interessati dovranno consultare il sito internet del Comune di Poggio a Caiano nelle date sopra indicate. Nel rispetto della riservatezza e dei dati sensibili ciascun utente sarà identificato esclusivamente con il numero di protocollo della domanda.
6. Il sorteggio di cui al precedente punto 3 del presente articolo avverrà per estrazione casuale dei numeri di protocollo corrispondenti alle pratiche da sorteggiare, alla presenza di due testimoni. Dell'estrazione verrà redatto verbale che rimarrà agli atti di ufficio.

ART. 5 - DOCUMENTAZIONE

1. Alla domanda di partecipazione, da compilarsi tassativamente in ogni sua parte, dovranno essere allegati:

- copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- copia del versamento dell'imposta di registrazione annuale o adesione alla cedolare secca;
- comunicazione attestante l'aggiornamento del canone di locazione secondo l'indice ISTAT o altra documentazione atta a dimostrare l'importo effettivo del canone applicato;
- copia di un documento di identità del richiedente;
- in caso di ISE Zero o inferiore al canone di locazione: autocertificazione attestante la fonte di sostentamento.

ART. 6 - ENTITA' DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo teorico è così calcolato:

- per la **Fascia A**: corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% del valore dell'ISE del nucleo familiare, fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di €. 3.100,00= annui;
- per la **Fascia B**: corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% del valore dell'ISE del nucleo familiare, fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di €. 2.325,00= annui.

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

2. L'erogazione dei contributi avverrà nei limiti delle risorse complessivamente disponibili e fino ad esaurimento delle stesse. In ogni caso non potrà essere inferiore al 10% del canone di locazione annuo e comunque non inferiore a €. 200,00=.

3. **E' facoltà del Comune, all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione, non destinare risorse alla Fascia B.** La collocazione nella graduatoria, pertanto, non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo riconosciuto.

4. La ripartizione delle risorse, secondo i criteri e le modalità sopra specificate, verrà effettuata successivamente all'assegnazione delle stesse da parte della Regione Toscana. **Il pagamento del contributo agli aventi diritto avverrà soltanto a seguito dell'effettivo trasferimento delle risorse da parte della Regione stessa.**

5. Il contributo decorre dal 1° gennaio 2019, o comunque dalla data di stipula del contratto di locazione e/o dalla data di attribuzione della residenza, se successive, fino al 31 dicembre 2019. Per il calcolo del numero dei mesi non si tiene conto delle frazioni inferiori ai 15 giorni.

Art. 7 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E PRESENTAZIONE DELLE RICEVUTE DI PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE

1. Il Comune provvede alla liquidazione del contributo successivamente all'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente bando e dell'avvenuto pagamento del canone di locazione, nonché dell'effettivo trasferimento delle risorse da parte della Regione Toscana.

2. I richiedenti (o gli eredi in caso di decesso del beneficiario) che saranno stati collocati nella graduatoria comunale definitiva, dovranno presentare la copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione entro **il termine perentorio del 24 GENNAIO 2020, senza che gli uffici comunali siano tenuti ad alcuna forma di sollecito.**

3. La mancata presentazione nei termini comporta l'esclusione dal beneficio; la mancata presentazione di alcune ricevute comporta la conseguente riduzione del contributo senza che all'Amministrazione Comunale possa essere imputata alcuna responsabilità. Costituisce inoltre causa di esclusione dal contributo la mancata presentazione della ricevuta di pagamento della tassa annuale di registrazione e/o della dichiarazione del proprietario dell'immobile di opzione per il regime della cedolare secca.

4. L'attestazione di pagamento del canone dovrà essere costituita da una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro al pagamento del canone di locazione. I pagamenti di valore superiore a €. 3.000,00= dovranno in ogni caso essere dimostrati tramite documentazione che ne assicuri la tracciabilità; non saranno pertanto accettate in questo caso ricevute di pagamenti effettuati in contanti.

5. L'entità del contributo erogabile sarà ricalcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.
6. Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione della domanda si procederà come segue:
- a) canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
 - b) canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.
7. Il Comune prevede che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore a sanatoria della morosità medesima. In tal caso il locatore dovrà presentare apposita dichiarazione al Comune in cui si attesta che la liquidazione del contributo viene a sanare effettivamente la situazione di morosità, garantendo pertanto la permanenza del conduttore nell'immobile oggetto del contratto.
8. Le economie derivanti da perdite, modificazioni dei requisiti o per rideterminazione della posizione in graduatoria dei beneficiari a seguito di controllo svolti dai competenti uffici comunali, restano nella disponibilità del Comune fino ad esaurimento delle graduatorie.

ART. 8 - CASI PARTICOLARI

1. In caso di decesso del beneficiario, il contributo calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione, è assegnato agli eredi in possesso di certificazione che attesti il loro stato da presentare al Comune entro lo stesso termine di presentazione delle ricevute di pagamento.
2. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda, valutato tenendo conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE e fermo restando che l'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.
3. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 9 - AUTOCERTIFICAZIONE, CONTROLLI E SANZIONI

1. Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni, il richiedente ricorre all'autocertificazione dei requisiti e delle condizioni previsti per la partecipazione al presente bando.
2. Ai sensi dell'art. 11 del D.P.C.M. n. 159 del 5/12/2013 e dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, l'Ente procederà ad effettuare idonei controlli sulle informazioni autocertificate dal dichiarante e provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.
3. Il Comune può trasmettere agli Uffici Territoriali della Guardia di Finanza gli elenchi degli aventi diritto relativi a casi particolari che si ritengano oggetto di una più attenta valutazione.
4. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera e l'amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite.

ART. 10 - INFORMATIVA AGLI INTERESSATI AI SENSI DEL GDPR 2016/679

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto e con le modalità di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. nonché del Regolamento UE n. 2016/679. Gli stessi saranno inseriti nei propri archivi elettronici, e trattati e comunicati a terzi esclusivamente nei limiti e con le modalità necessarie allo svolgimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Per maggiori informazioni consultare il sito web del Comune di Poggio a Caiano:
www.comune.poggio-a-caiano.po.it

ART. 11 – PUBBLICITA'

1. Il presente bando verrà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune (www.comune.poggio-a-caiano.po.it) sul quale è possibile reperire anche il fac-simile della domanda di contributo.

ART. 12 - NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla L. 431/98, alla L.R.T. 2/2019, al D.P.C.M. n. 159/2013 e alle relative disposizioni attuative, nonché alla D.G.R.T. n. 581 del 06.05.2019.

Art. 13 - Ufficio competente

L'ufficio comunale competente è l'Ufficio Servizi Sociali aperto alla ricezione delle domande nei giorni di apertura al pubblico - Via Cancellieri, 4 – 59016 Poggio Caiano (PO) – Tel. 055 8701216. In base alla legge 241/90, Responsabile del Servizio Generali e Comunicazione è il Dott. Massimiliano Martini e Responsabile del procedimento è Serena Checchi Istruttore Servizi Amministrativi.

Le domande di contributo dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune di Poggio a Caiano, tutti i giorni lavorativi dalle 8.30 alle 12.30 con esclusione del mercoledì in cui l'orario è dalle 9.00 alle 12.30.

Poggio a Caiano,

Il Responsabile
Dott. Massimiliano Martini